



fondo europeo
sviluppo regionale

<p>Programma Operativo Regionale</p> <p>“Competitività regionale e occupazione”</p> <p>F.E.S.R. 2014/2020</p>	<p>Obiettivo tematico IV.4 - Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori</p> <p>Obiettivo specifico IV.4c.1 - Riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico, residenziali e non residenziali e integrazione di fonti rinnovabili.</p> <p>Azioni IV.4c.1.1 e IV.4c.1.2</p>
--	---

Bando per l'efficienza energetica e fonti rinnovabili degli Enti Locali con popolazione fino a 5000 abitanti.
Codice bando: IV4c.1 energia_enti locali



REGIONE
PIEMONTE

per una crescita intelligente,
sostenibile ed inclusiva
www.regione.piemonte.it/europa2020

INIZIATIVA CO-FINANZIATA CON FESR

SOMMARIO

1	FINALITA', RISORSE, BASI GIURIDICHE	1
1.1	Finalità e risorse	1
1.2	Dotazione finanziaria e forma dell'agevolazione	1
2	CONTENUTI	1
2.1	Soggetti proponenti	1
2.2	Soggetti beneficiari e modalità di selezione degli attuatori	2
2.3	Interventi ammissibili	3
2.4	Condizioni di ammissibilità degli edifici	4
2.5	Costi ammissibili	7
2.6	Tipologia ed entità dell'agevolazione	8
2.7	Rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato	8
2.8	Regole di cumulo con altre agevolazioni pubbliche	9
2.9	Operazioni che generano entrate nette, ai sensi degli artt. 61 e 65, p.8	9
3	PROCEDURE	10
3.1	Come presentare la domanda	10
3.2	Come viene valutata la domanda	12
3.3	Modalità di determinazione e concessione dell'agevolazione	14
4	RENDICONTAZIONE ED EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE	15
4.1	Modalità di erogazione delle agevolazioni	15
4.2	Modalità di rendicontazione	15
4.3	Controllo delle rendicontazioni	17
4.4	Controlli in materia di appalti pubblici	18
4.5	Proroghe e variazioni di progetto	18
4.6	Termini del procedimento	19
5	ISPEZIONI, CONTROLLI E MONITORAGGIO	21
6	CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE	22
7	OBBLIGHI DEI BENEFICIARI, REVOCHE E RINUNCE	23
7.1	Obblighi dei beneficiari	23
7.2	Revoca dell'agevolazione	24
7.3	Avvio del procedimento di revoca	25
7.4	Provvedimento di revoca dell'agevolazione	26
7.5	Sanzioni amministrative	26
7.6	Rinuncia all'agevolazione	26
8	INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	26
9	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	27
10	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	27
11	DISPOSIZIONI FINALI	28
12	INFORMAZIONI E CONTATTI	28

1 FINALITA', RISORSE, BASI GIURIDICHE

1.1 Finalità e risorse

Il presente bando è finalizzato a sostenere l'efficiamento energetico del patrimonio edilizio pubblico dei Comuni e delle Unioni dei Comuni (di cui all'art. 2, comma 1, del d.lgs. 267/2000) con una popolazione fino a 5.000 abitanti. La misura prevede incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni climalteranti mediante la riqualificazione energetica e/o l'utilizzo di fonti rinnovabili degli edifici.

Gli interventi che verranno proposti rappresentano un importante tassello del POR in quanto, oltre ad essere mirati a ridurre l'impatto ambientale attraverso un utilizzo intelligente dell'energia, devono assumere carattere "dimostrativo", in termini di efficacia delle iniziative, soprattutto sotto il profilo formativo e della riproducibilità in contesti analoghi.

La misura è cofinanziata dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) nell'ambito dell'Obiettivo specifico IV.4c.1 *"Riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico, residenziali e non residenziali e integrazione di fonti rinnovabili"* [Azioni IV.4c.1.1 e IV.4c.1.2] del POR FESR Piemonte 2014-2020.

La struttura regionale che attua il presente bando è l'Autorità di gestione del POR FESR Piemonte 2014-2020.

1.2 Dotazione finanziaria e forma dell'agevolazione

La dotazione finanziaria (fondi POR FESR 2014/2020) è pari a € 10.000.000,00 come stabilito dalla D.G.R. n. 11-4567 del 13 gennaio 2017.

L'agevolazione è costituita da un contributo in conto capitale (sovvenzione) ai sensi degli artt. 66-69 del Reg. (UE) 1303/2013. Il presente bando prevede quale procedura valutativa il "procedimento a sportello" di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 123/1998.

I riferimenti alla normativa applicabile sono riportati nell'Allegato 1 al presente bando.

2 CONTENUTI

2.1 Soggetti proponenti

Possono presentare istanza di agevolazione:

- i Comuni piemontesi con popolazione fino a 5.000 abitanti;
- le Unioni di Comuni (ex art 32 del d.lgs 267/2000 e L.R. 11/2012 e s.m.i.) della Regione Piemonte che raggiungano una popolazione complessiva fino a 5.000 abitanti. Si precisa che l'Unione di Comuni può presentare la domanda per tutti o solo per alcuni dei Comuni facenti parte dell'Unione. I Comuni per i quali l'Unione presenta la domanda sono considerati partner partecipanti al progetto. I Comuni appartenenti all'Unione ma non coinvolti nel progetto da essa presentato possono partecipare al bando singolarmente.

Per i dati della popolazione il riferimento è la rilevazione ISTAT al 1 gennaio 2016.

Oltre che in forma singola, possono presentare istanza di agevolazione in forma aggregata mediante raggruppamenti temporanei, anche nati con l'esclusivo scopo di partecipare al presente bando e costituiti secondo quanto stabilito all'articolo 15 della Legge 241/1990 o agli articoli 30 e 34 del d.lgs. 267/2000, i seguenti soggetti:

- i Comuni piemontesi con popolazione fino a 5.000 abitanti e non appartenenti ad Unioni di Comuni (ex art 32 del d.lgs. 267/2000 e L.R. 11/2012 e s.m.i.) della Regione Piemonte.

Tali raggruppamenti temporanei devono, in ogni caso, avere una popolazione complessiva non superiore ai 5.000 abitanti.

Nel caso dell'aggregazione attraverso raggruppamento, l'accordo/convenzione sottoscritto/a - o altro/i atto/i ad esso collegato/i - deve obbligatoriamente:

- 1) indicare come finalità quella o quelle previste dal progetto presentato;
- 2) individuare il soggetto capofila al quale deve essere conferito, da parte degli altri soggetti partecipanti, mandato collettivo speciale con rappresentanza in riferimento al progetto presentato. Al capofila spetterà, pertanto, la rappresentanza esclusiva dei mandanti nei confronti della Regione Piemonte per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'esecuzione del progetto fino all'estinzione di ogni rapporto.

Ai fini del presente bando, pertanto, in caso di raggruppamenti temporanei quando indicato "soggetto proponente" o "beneficiario" ci si riferirà, di norma, al capofila mandatario del raggruppamento.

Ciascun proponente, in forma singola, in qualità di soggetto aggregato (nel caso di raggruppamenti temporanei) o di partner partecipante al progetto (nel caso delle Unioni di Comuni), può essere beneficiario in un unico progetto presentato sui bandi a valere sulla D.G.R. n. 11-4567 del 16 gennaio 2017.

2.2 Soggetti beneficiari e modalità di selezione degli attuatori

Per "beneficiario", ai sensi dell'art. 2, punto 10 del Reg. (UE) 1303/2013, si intende l'organismo pubblico o privato responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni.

Nel contesto del presente bando il beneficiario è sempre il soggetto pubblico proponente, anche in caso di ricorso ad un contratto di Partenariato Pubblico Privato (di seguito PPP) per l'efficientamento del patrimonio edilizio pubblico ai sensi dell'art. 63, § 1, del Reg. (UE) 1303/2013 e dell'art. 180 del d.lgs. n. 50/2016.

Il soggetto proponente dovrà procedere, nel rispetto di quanto previsto all'art. 37 del d.lgs. 50/2016, alla realizzazione del progetto, selezionando i soggetti che daranno esecuzione agli interventi approvati mediante la stipula di contratti, in applicazione del medesimo decreto, di:

- Appalto aggiudicato secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 del d.lgs 50/2016¹;

oppure

- PPP nella forma di un Contratto di Rendimento Energetico o Prestazione Energetica (EPC)² ai sensi del d.lgs. 115/2008³ e s.m.i. e del d.lgs. 102/2014⁴ e s.m.i.

¹ E' vietato, pena la revoca dell'agevolazione, l'utilizzo del criterio del minor prezzo in quanto trattasi di progetti a carattere innovativo e dimostrativo in coerenza con gli obiettivi della misura

Non sono ammesse contemporaneamente le due modalità sopra indicate nell'ambito del medesimo progetto.

Nel caso in cui il beneficiario intenda stipulare un Contratto di rendimento energetico o EPC, gli interventi afferenti a ciascuna domanda di agevolazione devono essere oggetto di un'unica procedura ad evidenza pubblica.

Le procedure d'appalto o per la selezione del partner privato nel caso di PPP e i conseguenti contratti dovranno essere conformi alla normativa di riferimento, pena la revoca parziale o totale dell'agevolazione concessa.

Si precisa che la documentazione relativa alla selezione dovrà contenere espresso riferimento al provvedimento di concessione dell'agevolazione e alle obbligazioni che derivano dal presente bando. Tale documentazione dovrà inoltre essere predisposta in modo tale da rispettare quanto previsto in materia di informazione, comunicazione e pubblicità secondo quanto indicato al § 8 del presente bando.

2.3 Interventi ammissibili

Sono previste 2 linee di intervento:

Linea A (Azione IV.4c.1.1)

Interventi di riduzione della domanda di energia dell'edificio che presenti un indicatore della prestazione energetica invernale del fabbricato di qualità "MEDIA" o "BASSA" secondo quanto riportato sull'Attestato di Prestazione Energetica (APE), con riferimento al § 5.2.1 del D.M. 26/06/2015 "*Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici*", revisione degli impianti a fonti fossili, con incremento dell'efficienza, anche mediante l'impiego di mix tecnologici e loro asservimento ai sistemi di telegestione e telecontrollo.

Sono ammissibili i seguenti interventi:

- isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato;
- sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato;
- Installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di chiusure trasparenti con esposizione da ESE a O, fissi o mobili non trasportabili e/o di sistemi bioclimatici⁵;
- efficientamento/sostituzione degli impianti di climatizzazione, efficientamento/sostituzione o nuova installazione di sistemi di ventilazione;

² Per Contratto di Rendimento Energetico o Prestazione Energetica (EPC) si intende un "*accordo contrattuale tra il beneficiario o chi per esso esercita il potere negoziale e il fornitore di una misura di miglioramento dell'efficienza energetica, verificata e monitorata durante l'intera durata del contratto, dove gli investimenti (lavori, forniture o servizi) realizzati sono pagati in funzione del livello di miglioramento dell'efficienza energetica stabilito contrattualmente o di altri criteri di prestazione energetica concordati, quali i risparmi finanziari*". I requisiti minimi del Contratto di Rendimento Energetico o Prestazione Energetica (EPC) sono definiti nell'allegato 8 del d.lgs. 102/2014. La Regione Piemonte ha definito gli indirizzi in materia di contratti di rendimento energetico con DGR 3-5449 del 4.3.2013.

³ Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 115, Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE.

⁴ Decreto Legislativo 4 luglio 2014, n. 102, Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.

⁵ Valutati secondo l'Annex E della norma UNI EN ISO 13790

- sostituzione dei sistemi di illuminazione interna e delle pertinenze esterne esistenti con sistemi di illuminazione efficienti;
- efficientamento/sostituzione dei sistemi di trasporto interno;
- efficientamento/sostituzione dei sistemi per la produzione di ACS;
- installazione di impianti di cogenerazione ad alto rendimento da destinare all'autoconsumo per la climatizzazione degli ambienti e la produzione di ACS;
- installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico degli impianti termici ed elettrici ivi inclusa l'installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore.

Linea B (Azione IV.4c.1.2)

Installazione di sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile da destinare all'autoconsumo.

Sono ammissibili gli interventi associati all'Azione IV.4c.1.1 o asserviti ad edifici esistenti con prestazione energetica invernale del fabbricato di qualità "MEDIA" o "ALTA" secondo quanto riportato nell'APE, con riferimento al § 5.2.1 del D.M. 26/6/2015 "Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici", anche attraverso interventi di efficientamento energetico effettuati in precedenza.

Sono ammissibili:

- installazione di impianti a fonti rinnovabili da destinare all'autoconsumo (solare termico, pompe di calore, fotovoltaico, generatori a biomasse, ecc.);
- sistemi di monitoraggio, controllo e regolazione.

Tutti gli interventi - sia per Linea A che per Linea B - devono essere individuati da una diagnosi energetica, effettuata sugli edifici interessati prima della presentazione della domanda e redatta secondo i requisiti minimi previsti dall'Allegato 2 del d.lgs. 102/2014. Gli edifici interessati devono, altresì, dotati di Attestato di Prestazione Energetica (APE).

Inoltre, laddove previsto, gli interventi dovranno essere dotati dell'attestato di PRE-VALUTAZIONE, rilasciato dall'*International Initiative for a Sustainable Built Environment (iiSBE)*, per quanto riguarda l'applicazione del protocollo ITACA. Le procedure per l'ottenimento di tale attestato sono descritte nell'Allegato 6.

I costi relativi ai documenti sopra descritti (APE, diagnosi energetica, etc..) rientrano tra i costi ammissibili all'agevolazione e sono compresi tra le spese tecniche, secondo quanto previsto al successivo § 2.5.

2.4 Condizioni di ammissibilità degli edifici

Gli interventi di efficientamento energetico dovranno riguardare uno o più edifici che presentino - a pena di esclusione - tutte le seguenti caratteristiche:

- essere, in ogni caso, di proprietà pubblica⁶ e adibiti ad uso pubblico (per attività istituzionali, sociali, scolastiche, formative, ricreative, culturali e sportive) (da indicare nelle dichiarazioni e nella Relazione tecnica economica di sintesi - RTES);
- essere di proprietà dei soggetti proponenti o essere edifici rispetto ai quali i soggetti proponenti sono titolari di altro diritto reale o personale di godimento di durata almeno decennale⁷ a partire dalla data di pubblicazione del bando (da indicare nelle dichiarazioni e nella RTES);
- essere localizzati all'interno del territorio della Regione Piemonte (da indicare nella RTES);
- essere dotati di impianti di climatizzazione (invernale o estiva) e rientrare nell'obbligo di dotazione dell'APE in attuazione del d.lgs. 192/2005 e s.m.i. (da indicare nelle dichiarazioni);
- essere dotati di APE (da indicare dichiarazioni e nella RTES);
- non essere adibiti a residenza e assimilabili (categoria E.1)⁸ (da indicare nelle dichiarazioni);
- non essere destinati all'esercizio di attività economiche (intese come attività volte alla produzione di beni o servizi su un dato mercato), nemmeno in forma residuale, fatto salvo il caso in cui le eventuali attività economiche svolte al loro interno abbiano carattere puramente locale e siano rivolte ad un bacino d'utenza limitato o abbiano carattere di occasionalità, come riportato nell'Allegato 3 (da indicare nelle dichiarazioni);
- gli interventi di cui alla Linea A devono riguardare gli edifici che presentino un indicatore della prestazione energetica invernale dell'involucro di qualità "MEDIA" o "BASSA" secondo quanto riportato sull' APE , con riferimento al § 5.2.1 del D.M. 26/06/2015 "Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici." (da indicare nella RTES);
- gli edifici i cui interventi interessano solo la Linea B devono presentare un indicatore della prestazione energetica invernale di qualità "MEDIA" o "ALTA" secondo quanto riportato sull'Attestato di Prestazione Energetica, con riferimento al § 5.2.1 del D.M. 26/06/2015 "Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici." (da indicare nella RTES);
- nel caso in cui gli edifici prevedano porzioni a destinazione d'uso non ammissibili ai sensi del presente bando, il volume lordo climatizzato di tali porzioni, con riferimento al singolo edificio, è inferiore o uguale al 10% del volume totale climatizzato (da indicare nelle dichiarazioni e nella RTES).

Per ciascun edificio, inoltre, la realizzazione degli interventi dovrà garantire il rispetto delle seguenti condizioni:

⁶ Per edificio di proprietà pubblica si intende un edificio di proprietà di un'amministrazione pubblica. Ai sensi dell'art. 1 comma 2 del d.lgs. 165/2001 "Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300."

⁷ Tale vincolo è coerente con le disposizioni contenute all'art 71 "Stabilità delle operazioni" del Regolamento (UE) 1303/13.

⁸ Secondo la classificazione di cui all'art. 3 del DPR del 26 agosto 1993, n. 412.

- a) osservanza dei requisiti minimi di legge in vigore dal 1° gennaio 2019 per gli edifici pubblici, come previsto dal Decreto interministeriale 26 giugno 2015 *“Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici”* da indicare nella RTES);
- b) osservanza del Protocollo ITACA, ove applicabile;
- c) presenza della *“Valutazione della sicurezza”* secondo le disposizioni della normativa tecnica vigente, che evidenzii il rapporto Capacità/Domanda⁹ nelle condizioni pre e post-intervento; In ogni caso gli interventi non dovranno peggiorare i livelli di sicurezza degli edifici esistenti in coerenza con le destinazioni d’uso in atto o previste (da indicare nella RTES);
- d) un rapporto tra risparmio di energia primaria globale non rinnovabile e importo dell’agevolazione superiore a 0,4 kWh/€ (da indicare nella RTES e nel modulo);
- e) non essere alimentati da gasolio a meno che sia dimostrata l’impossibilità tecnica o economica di collegarsi a una rete di distribuzione del gas naturale o di teleriscaldamento o che queste ultime siano assenti (da indicare nella RTES).

L’installazione di generatori di calore alimentati da biomasse solide o liquide di cui alla Linea B, fatte salve le limitazioni derivanti da eventuali politiche per la tutela della qualità dell’aria, è ammessa solo quando:

- i. vengono rispettati i requisiti di cui all’Allegato I al D.M. 16 febbraio 2016 c.d. *“Conto Termico 2.0”*;
- ii. avviene sul territorio montano di Comuni classificati Montani ai sensi della D.C.R. 826-6658 del 12.5.1988 a condizione che sia dimostrata l’impossibilità tecnica o economica di collegarsi a una rete di distribuzione del gas naturale o di teleriscaldamento o che queste ultime siano assenti;
- iii. rispetta i requisiti di cui alla DGR 22-8733 del 02/05/2008 così come modificata dalla D.G.R. 63-10873 del 23/02/2009, recante i criteri per la valutazione dell’ammissibilità a finanziamento regionale di progetti che prevedono l’utilizzo di biomasse come combustibili;
- iv. riguarda edifici esistenti con prestazione energetica invernale del fabbricato di qualità *“ALTA”* o edifici che raggiungono tale livello di prestazione energetica in seguito agli interventi di cui alla LINEA A.

Gli interventi ammessi a contributo (cfr. § 2.3) non devono essere avviati precedentemente alla data di pubblicazione del bando. Per avvio degli interventi si intende la data di approvazione della relativa determinazione o decreto a contrarre (di cui all’art. 32, comma 2, del d.lgs. 50/2016).

Gli interventi ammessi a contributo dovranno essere ultimati (data del *“certificato di ultimazione dei lavori”*) entro 24 mesi dalla data di concessione, salvo proroghe richieste e debitamente motivate secondo quanto indicato al § 4.5 *“Proroghe e variazioni di progetto”* (da indicare nella RTES - cronoprogramma).

⁹ La Capacità/Domanda è definita dal rapporto tra l’azione sismica massima sopportabile dalla struttura e l’azione sismica massima che si utilizzerebbe nel progetto di una nuova costruzione.

2.5 Costi ammissibili

Sono considerate spese ammissibili le seguenti voci di spesa, purché strettamente riferibili agli interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici di proprietà pubblica oggetto di contributo:

Per le Linee A e B

- a) Diagnosi energetica dell'edificio (o degli edifici), firmata digitalmente, contenente le informazioni minime di cui all'Allegato 2 del d.lgs. 102/2014 (a pena di esclusione);
- b) APE dell'edificio/edifici nello stato attuale (APE *ante operam*);
- c) APE dell'edificio/edifici realizzata/i a conclusione dei lavori di efficientamento energetico (APE *post operam*);
- d) spese tecniche di progettazione e fattibilità, direzione lavori e collaudo, certificato di regolare esecuzione, procedure di certificazione ITACA, supporto giuridico specialistico in caso di attivazione di procedure di PPP, etc...;
- e) installazione di sistemi e dispositivi per il controllo automatizzato e la telegestione dell'edificio;
- f) installazione di sistemi di monitoraggio e visualizzazione all'utenza dei consumi/produzione dell'edificio;
- g) cartellonistica per la pubblicizzazione dell'agevolazione nel limite massimo di € 500 per edificio, I.V.A. inclusa.

Il totale delle spese di cui alle lettere a), b), c), d) non può superare il 10% del costo previsto per la realizzazione dei lavori (interventi ammissibili di cui al § 2.3).

Solo per la Linea A

Interventi per la riduzione del fabbisogno energetico che interessino l'edificio/i:

- a) miglioramento della prestazione termo-energetica del fabbricato;
- b) miglioramento dell'efficienza energetica dei sistemi tecnici (es.: efficientamento/sostituzione degli impianti di climatizzazione, ventilazione, illuminazione e produzione ACS, etc..).

Solo per la Linea B

Installazione di sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile da destinare all'autoconsumo.

- a) installazione di impianti a fonti rinnovabili (es.: impianti solari termici, pompe di calore, impianti fotovoltaici, generatori a biomasse, etc.).

Se gli interventi sul medesimo edificio afferiscono sia alla Linea A che alla Linea B le spese di una stessa fattura possono essere imputate in quota parte alle linee di riferimento.

Per quanto riguarda le spese necessarie alla definizione degli interventi (es: diagnosi energetica, attestato di prestazione energetica, progettazione, relazione tecnico-economica etc.), sono ammissibili esclusivamente le fatture aventi data posteriore al 09/04/2015, data di pubblicazione sul BUR Piemonte della D.G.R. n. 15-1181 del 16/03/2015 di presa d'atto della Decisione di approvazione del POR FESR Piemonte 2014-2020¹⁰.

Tutte le altre spese devono essere sostenute in data successiva a quella di pubblicazione del bando.

¹⁰ Decisione di esecuzione della Commissione del 12.02.2015 che approva determinati elementi del programma operativo "POR Piemonte FESR" per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Piemonte in Italia – Bruxelles, 12.2.2015 C (2015) 922 final

Tutte le spese si intendono al lordo dell'IVA, salvo i casi in cui la stessa possa essere recuperata, rimborsata o compensata in qualche modo da parte del beneficiario o, in caso di PPP, da parte del partner privato; tali casi devono essere obbligatoriamente segnalati dal richiedente al momento della presentazione della domanda di agevolazione e, in caso di PPP, anche a seguito dell'individuazione del partner privato.

In presenza di un Contratto di rendimento energetico o Prestazione Energetica (EPC) ai sensi del d.lgs. 102/2014, le modalità di rendicontazione saranno specificate in apposite “Linee Guida per la rendicontazione delle spese”, che verranno adottate con successivo provvedimento e pubblicate sul sito di Regione Piemonte.

2.6 Tipologia ed entità dell'agevolazione

Il progetto è ammesso se, sulla base della domanda presentata e a seguito dell'istruttoria, risultano costi ammissibili, di cui al § 2.5, per almeno € 150.000. Il contributo concesso concorre fino al 80% delle spese ammissibili; tale contributo potrà essere elevato fino al 90% delle spese ammissibili per gli edifici che ottengano la classe energetica A4/nZEB (da indicare nella RTES). Il contributo massimo erogabile è pari a € 450.000, anche nel caso di progetti aventi costi ammissibili di valore superiore a € 500.000; il cofinanziamento da parte del beneficiario non potrà, pertanto, essere inferiore al 10% dei costi ammissibili.

Nel caso in cui, a seguito dell'aggiudicazione e/o in sede di rendicontazione, l'importo dei costi ammissibili risulti inferiore a quello ammesso in sede di concessione, il contributo sarà riparametrato nel rispetto delle percentuali su indicate.

2.7 Rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato

Le agevolazioni relative agli interventi oggetto del presente bando, non si devono configurare, a livello del beneficiario e dell'appaltatore (in caso di contratti di appalto) o del partner privato (nel caso di ricorso a contratti di PPP), quali aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107 e ss. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, pena l'inammissibilità del progetto o revoca totale o parziale dell'agevolazione.

Nel caso di appalto, secondo quanto previsto nella Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in GUUE C262 del 19 luglio 2016), laddove l'acquisto di forniture, servizi e lavori avvenga secondo una procedura concorrenziale, trasparente, non discriminatoria e incondizionata, conforme ai principi del trattato in materia di appalti pubblici, è possibile presumere la non rilevanza in termini di aiuti di Stato, purché per la selezione siano stati applicati i criteri adeguati esposti ai punti 89 e ss. della medesima Comunicazione.

Il beneficiario dovrà strutturare le procedure di selezione e i conseguenti contratti in modo tale che le agevolazioni di cui al presente bando non si configurino quali aiuti di Stato, diretti o “indiretti”¹¹: in caso contrario, si procederà alla revoca totale o parziale del contributo.

In sede di controllo successivo alla selezione del partner privato del PPP, verrà verificata dal Settore competente la presenza o meno di aiuti di Stato. Nel caso in cui vengano rilevati elementi di aiuto, il

¹¹ A tal fine il beneficiario dovrà produrre, contestualmente alla comunicazione del provvedimento di selezione del soggetto privato, apposita relazione in merito alla non sussistenza di aiuti di Stato.

beneficiario sarà invitato ad introdurre le modifiche necessarie alla relativa eliminazione. Laddove non venga effettuato l'adeguamento richiesto si procederà alla revoca totale del contributo.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, l'Allegato 3 al presente bando fornisce alcune indicazioni utili a valutare preventivamente se il contributo possa costituire o meno aiuto di Stato.

2.8 Regole di cumulo con altre agevolazioni pubbliche

Non è ammesso il cumulo con altre iniziative finanziate dalla Regione Piemonte nell'ambito delle Azioni IV.4c.1.1 e IV.4c.1.2 del POR FESR Piemonte 2014-2020.

L'agevolazione è cumulabile con il "Conto Termico", di cui al D.M. 16 febbraio 2016, o con altre forme di agevolazione concesse da soggetti diversi dalla Regione Piemonte o da enti *in house* della medesima, nei limiti del 100% dei costi ammissibili.

I soggetti proponenti dovranno dichiarare, in sede di partecipazione al bando, l'esistenza di altre agevolazioni già ricevute e dirette al medesimo intervento in fase di presentazione della richiesta di agevolazione, specificando:

- a) la misura di incentivazione di cui si è beneficiari;
- b) l'entità dell'agevolazione;
- c) le voci di costo oggetto dell'agevolazione.

Nel caso in cui ulteriori agevolazioni dirette alla realizzazione del medesimo progetto siano ottenute in seguito e per tutta la durata di realizzazione, il beneficiario ne dovrà dare tempestiva comunicazione a al Settore "Sviluppo sostenibile e qualificazione del sistema produttivo del territorio", pena la revoca totale dall'agevolazione ai sensi e per gli effetti del § 7.2.

A seguito di tale comunicazione il Settore valuterà la necessità o meno di rideterminare il contributo. Nel caso in cui il cumulo determini il superamento del limite del 100% delle spese ammissibili, il contributo concesso con il presente bando verrà ridotto dell'importo eccedente il predetto limite.

2.9 Operazioni che generano entrate nette, ai sensi degli artt. 61 e 65, p.8

Ove l'operazione generi un'*entrata netta* secondo quanto previsto all'art. 61 o al paragrafo 8 dell'art. 65 del Reg. (UE) n. 1303/2013, la spesa ammissibile dell'operazione è ridotta delle entrate nette generate in uno specifico periodo di riferimento.

Ai fini dell'art. 61 del Reg. (UE) 1303/2013 per "entrate nette" si intendono i flussi finanziari in entrata pagati direttamente dagli utenti per beni o servizi forniti dall'operazione (quali le tariffe direttamente a carico degli utenti per l'utilizzo dell'infrastruttura, la vendita o la locazione di terreni o immobili o i pagamenti per i servizi) al netto degli eventuali costi operativi e costi di sostituzione di attrezzature con ciclo di vita breve sostenuti durante il periodo corrispondente.

In fase di approvazione degli interventi e nelle fasi relative alla loro gestione e attuazione saranno effettuate opportune verifiche al fine di valutare se gli interventi finanziati si possano configurare o meno come operazioni che generano entrate nette:

- *dopo il loro completamento*, ai sensi dell'art. 61 del Reg. (UE) 1303/2013;
oppure
- *nel corso della loro attuazione*, ai sensi dell'art. 65 comma 8.

Nel caso in cui un intervento ricada nella fattispecie di cui all'art. 61, sarà valutata in anticipo l'entità delle entrate nette *attese* e saranno detratte dalla spesa ammissibile in sede di concessione dell'agevolazione. Qualora sia obiettivamente impossibile valutarle *ex ante*, le entrate nette generate

nei tre anni successivi al completamento dell'operazione (o entro i termini per la presentazione dei documenti di chiusura del POR FESR, se precedente) saranno detratte successivamente dalla spesa dichiarata alla Commissione e comporteranno una decurtazione proporzionale all'agevolazione stessa; Nel caso in cui un intervento ricada nella fattispecie di cui all'art 65. comma 8, le spese ammissibili dell'operazione sono ridotte delle entrate nette non considerate al momento dell'approvazione dell'operazione e generate direttamente solo durante la sua attuazione, non oltre la domanda del pagamento del saldo presentata dal beneficiario.

Il beneficiario è tenuto a trasmettere tutta la documentazione necessaria per la verifica delle eventuali entrate nette generate dal progetto finanziato dell'effettiva determinazione dell'agevolazione, nelle modalità e secondo le tempistiche specificate dalla Regione Piemonte.

3 PROCEDURE

3.1 Come presentare la domanda

Le **domande** possono essere inviate a partire dalle ore **9,00 del 5 luglio 2017**.

Le domande devono essere inviate telematicamente compilando il modulo il cui link di riferimento è riportato sul sito:

http://www.regione.piemonte.it/industria/por14_20/bandi.htm

Entro **5 giorni lavorativi** dall'invio telematico della domanda, il *file* di testo della stessa, messo a disposizione dal sistema a conclusione della compilazione on line, deve essere trasmesso a Regione Piemonte – Direzione Competitività del sistema regionale - Settore Sviluppo energetico sostenibile insieme agli allegati obbligatori, via PEC, all'indirizzo sviluppoenergetico@cert.regione.piemonte.it previa apposizione della firma digitale del legale rappresentante dell'Ente proponente sul modulo di domanda.

Nel caso in cui la dimensione complessiva del file domanda e degli allegati obbligatori alla stessa sia inferiore a **35 MB**, anche gli allegati tecnici dovranno essere inclusi nell'invio via PEC. Qualora la dimensione del file complessivo risultasse superiore a tale soglia dimensionale, entro 5 giorni lavorativi dall'invio telematico della domanda gli allegati tecnici dovranno essere trasmessi, mediante lettera raccomandata A/R, su supporto informatico (DVD o CD non riscrivibile, al seguente indirizzo):

Regione Piemonte - Direzione Competitività del sistema regionale
Settore Sviluppo energetico sostenibile - Corso Regina Margherita 174 - 10152 TORINO
POR FESR 2014/2020 "Obiettivo specifico IV.4c.1"
**Bando per l'efficienza energetica e fonti rinnovabili degli Enti Locali
con popolazione fino a 5000 abitanti**

Non saranno giudicate ricevibili e di conseguenza verranno respinte:

- le domande per le quali il proponente non abbia spedito **entro 5 giorni** lavorativi dall'invio telematico la domanda completa di tutti gli allegati via PEC o, nel caso di cui sopra, tramite Raccomandata A/R;
- le domande precedentemente non inviate per via telematica;

- le domande, non sottoscritte con firma digitale dal legale rappresentante¹².

Non saranno considerate ricevibili e pertanto decadranno le domande per le quali non siano rispettati i termini, le modalità sopra indicati e il riconoscimento della firma digitale con il sistema Dike.

Alla domanda di contributo dovrà essere allegata via PEC, **a pena di esclusione**, la seguente documentazione obbligatoria:

- documento d'identità del legale rappresentante o del soggetto delegato in corso di validità, firmatario della domanda;
- documento di delega dell'eventuale Soggetto delegato;
- in caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo costituendo:
 - dichiarazione di intenti/impegno a costituirsi, compilata e sottoscritta da ciascuno dei Comuni componenti il raggruppamento;
 - bozza di accordo/convenzione approvata da ciascuno dei Comuni componenti il raggruppamento con l'individuazione del capofila mandatario, la descrizione dei rispettivi ruoli e attività o idoneo provvedimento amministrativo adottato da ciascuno dei Comuni componenti attestante tale volontà;
- in caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo già costituito, accordo/convenzione nella quale dovrà essere indicato il capofila mandatario quale unico soggetto che si interfaccia con la Regione Piemonte;
- progetto di fattibilità tecnica ed economica o, in alternativa, progetto definitivo/esecutivo ai sensi dell'artt. 23 e 24 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i¹³;
- diagnosi energetica dell'edificio (o degli edifici), contenente le informazioni minime di cui all'Allegato 2 del d.lgs. 102/2014 sottoscritta con firma digitale da un tecnico abilitato, a pena di esclusione, indicando gli estremi di iscrizione all'Ordine o Collegio di appartenenza;
- relazione tecnico economica di sintesi (RTES) (redatta secondo lo schema allegato 2) sul contenimento dei consumi energetici relativa allo stato di fatto e alla situazione di progetto sottoscritta con firma digitale da un tecnico abilitato, a pena di esclusione, indicando gli estremi di iscrizione all'Ordine o Collegio di appartenenza; la relazione deve specificare per ogni edificio (a pena di esclusione) il codice dell' Attestato di Prestazione Energetica *ante operam* ricavato dal sito SIPEE;
- relazione tecnica di cui al comma 1 dell'articolo 8 del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192, attestante la rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico degli edifici¹⁴ sottoscritta con firma digitale da un tecnico abilitato, a pena di esclusione, indicando gli estremi di iscrizione all'Ordine o Collegio di appartenenza;

¹² I documenti richiesti devono essere sottoscritti con firma digitale ai sensi di legge al fine di consentire il riconoscerne la paternità giuridica. Per informazioni sulla firma digitale si può consultare il sito <http://www.agid.gov.it/firma-digitale>

¹³ Ai sensi del comma 4, dell'art. 23 del d.lgs. 50/2016 è consentita l'omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione.

¹⁴ Per ciascun edificio inserire la relazione tecnica redatta secondo l'allegato 2 o allegato 3 di cui al d.lgs. 26 giugno 2015 "Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici".

- provvedimento/i dell'organo decisionale del soggetto proponente e di tutti i soggetti aggregati/partner riguardanti l'approvazione del progetto e gli altri elementi che costituiscono requisiti di ammissibilità ai fini del bando, ivi incluso l'impegno ad assicurare il cofinanziamento dell'intervento, specificandone l'importo e le fonti;
- dichiarazione del Direttore dell'area servizi finanziari dell'ente/i che attesti la posizione del soggetto proponente/soggetti aggregati/partner di progetto in merito al regime IVA, al fine di determinare l'eventuale ammissibilità dell'IVA al contributo del POR qualora costituisca un costo realmente e definitivamente sostenuto e non sia recuperabile;
- in caso di non proprietà dell'immobile, atto relativo alla titolarità di altro diritto reale o personale di godimento dello stesso in capo al beneficiario singolo, al soggetto aggregato (nel caso di raggruppamenti temporanei) o al partner partecipante al progetto (nel caso delle Unioni di Comuni);
- laddove previsto, attestato rilasciato da iiSBE di pre-valutazione per quanto riguarda l'applicazione del protocollo ITACA o comunicazione di non applicabilità del protocollo;
- dichiarazione sostitutiva del dirigente lavori pubblici che l'intervento/i è/sono inserito/i nel piano triennale delle opere pubbliche;
- dichiarazione sostitutiva del responsabile finanziario che l'intervento/i trova/no copertura in apposito capitolo di bilancio.

Si ricorda che ciascun soggetto proponente, sia esso in forma singola, in qualità di soggetto aggregato (nel caso di raggruppamenti temporanei) o di partner partecipante al progetto (nel caso delle Unioni di Comuni), può essere beneficiario in un unico progetto oggetto di agevolazione ai sensi della D.G.R n. 11-4567 del 13 gennaio 2017.

3.2 Come viene valutata la domanda

La valutazione delle domande viene effettuata, entro i 90 giorni successivi alla data di presentazione della domanda, nel rispetto di quanto contenuto nel documento *"Metodologia e criteri di selezione delle operazioni"* e s.m.i., approvato dal Comitato di Sorveglianza congiunto dei POR FSE e FESR 2014-2020 della Regione Piemonte nella seduta del 12 giugno 2015¹⁵ e s.m.i., in conformità alle disposizioni di cui all'art. 110 del Regolamento (UE) 1303/2013.

La selezione delle operazioni si realizza in due differenti fasi:

- la verifica di ricevibilità della domanda e di ammissibilità del soggetto proponente e del progetto proposto a finanziamento;
- per le istanze che superano positivamente la fase precedente, valutazione tecnico/finanziaria e di merito del progetto.

Le verifiche di ricevibilità, di ammissibilità, tecnico finanziaria e di merito sono svolte dal Settore "Sviluppo energetico sostenibile". Per la valutazione di merito il Settore citato si avvale di una Commissione di valutazione, composta da funzionari e tecnici della Regione Piemonte, che esprime un parere vincolante.

Nello specifico, i progetti presentati vengono sottoposti ad un percorso istruttorio diretto a verificare:

¹⁵I criteri sono pubblicati a questo indirizzo:
http://www.regione.piemonte.it/europa2020/dwd/comSorv/9C_Criteridiselezione_FESR_11_6_1.pdf.

a) Ricevibilità:

CRITERI
▪ inoltro della domanda nei termini e nelle forme previste dal bando
▪ completezza e regolarità della domanda

b) Ammissibilità:

CRITERI
▪ presenza dei requisiti soggettivi prescritti dal bando in capo al potenziale beneficiario
▪ tipologia e localizzazione dell'intervento coerenti con le prescrizioni del bando e con la politica energetica regionale
▪ cronoprogramma di realizzazione dell'intervento compatibile con i termini fissati dal bando e con scadenza del POR
▪ compatibilità dell'intervento con limitazioni oggettive imposte dal bando o da normativa nazionale o unionale
▪ coerenza con le categorie di operazione indicate nel POR
▪ impegno e disponibilità finanziaria del beneficiario a cofinanziare l'intervento

c) Valutazione Tecnico/Finanziaria¹⁶:

CRITERI
▪ idoneità tecnica del potenziale beneficiario
▪ congruità e pertinenza dei costi
▪ autosostenibilità economica dell'intervento nel tempo
▪ adeguatezza della struttura patrimoniale e/o della capacità economica in termini di affidabilità economico-finanziaria in rapporto all'intervento che deve essere realizzato
▪ merito creditizio

d) Valutazione di Merito (solo per domande che hanno superato positivamente la valutazione tecnico-finanziaria di cui alla tabella precedente):

CRITERI
d.1) qualità tecnico-scientifica del progetto (fino a 20 punti)
<i>d.1.1) Qualità della/e diagnosi energetica/che</i>
<i>d.1.2) Qualità della Relazione tecnico economica di sintesi (RTES)</i>
<i>d.1.3) Coerenza degli interventi proposti in RTES con i risultati della/e diagnosi energetica/che</i>
<i>d.1.4) Complementarietà con altri progetti finanziati</i>
<i>d.1.5) Si prevedono interventi di miglioramento sismico degli edifici coinvolti</i>
<i>d.1.6) Dimostratività del progetto</i>
<i>d.1.7) Cantierabilità del progetto</i>
d.2) ricadute e impatti ambientali attesi (sul beneficiario ed eventualmente sul sistema) coerenti con la finalità della misura (riduzione consumi di energia da fonti non rinnovabili, riduzione emissioni, ecc.) (fino a 50 punti)

¹⁶ Ai fini della valutazione tecnico/finanziaria verranno presi in considerazione i contenuti di cui ai paragrafi A.5 del modulo di domanda.

<i>d.2.1) Riduzione del fabbisogno termico valutato come riduzione dell'indice di prestazione termica utile per il riscaldamento del fabbricato [EP_{H,nd}]</i>
<i>d.2.2) Riduzione del fabbisogno di raffrescamento, valutato come riduzione dell'area solare equivalente estiva per unità di superficie utile totale [A_{sol,est}/A_{sup utile}]</i>
<i>d.2.3) Efficacia dell'agevolazione calcolata come rapporto tra la riduzione annua di energia primaria globale non rinnovabile e l'importo del contributo</i>
d.3) validità dei contenuti della proposta e delle metodologie in particolare rispetto alla capacità delle operazioni di promuovere la rispondenza degli edifici agli standard di eco-efficienza ed alle prescrizioni legislative in materia di rendimento energetico, risanamento e tutela della qualità dell'aria (fino a 30 punti)
<i>d.3.1) Eco-efficienza del progetto valutata tramite l'applicazione del Protocollo ITACA</i>
<i>d.3.2) Progetto proposto da un Comune aderente al Patto dei Sindaci o, in alternativa, da Ente che ne ha assunto il ruolo di coordinatore territoriale¹⁷.</i>
<i>d.3.3) Progetto proposto da un Ente Certificato ISO 50001, ISO 14001, EMAS</i>
<i>d.3.4) Presenza di edifici che conseguono la qualifica nZEB</i>
<i>d.3.5) Presenza di edifici con emissioni zero rispetto alla situazione ex-ante</i>
TOTALE GENERALE max 100 punti

Non sono attribuiti punteggi per le voci per le quali non siano presenti nella domanda o nella documentazione allegata sufficienti elementi per formulare la valutazione.

Ai fini dell'ammissibilità al contributo ogni progetto dovrà contemporaneamente:

- ottenere un punteggio complessivo pari ad almeno 30 punti;
- ottenere un punteggio il macro-criteri d.1) pari ad almeno 5 punti;
- ottenere un punteggio il macro-criteri d.2) pari ad almeno 20 punti¹⁸.

3.3 Modalità di determinazione e concessione dell'agevolazione

Entro quindici giorni dalla data di comunicazione della concessione, il beneficiario deve comunicare alla Regione Piemonte – Direzione Competitività del sistema regionale - Settore "Sviluppo energetico sostenibile" la tipologia di procedura che intende attivare (appalto o PPP) e, in caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo costituendo, inviare copia conforme dell'atto pubblico attestante l'avvenuta costituzione del raggruppamento. A seguito di tale comunicazione e svolti i pertinenti controlli, il Settore provvederà a determinare l'importo del contributo.

In caso di PPP, sulla base degli elementi che dovranno essere forniti dal beneficiario, la determinazione del contributo terrà conto del vincolo di cui all'art. 180, comma 6, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i..

Entro 15 giorni dalla data di comunicazione della procedura scelta il Settore procede alla concessione comunicando l'importo al beneficiario.

Le domande verranno finanziate fino ad esaurimento delle risorse disponibili (cfr. § 1.2) in ordine cronologico di invio telematico della domanda. Laddove si rendessero disponibili ulteriori risorse, anche a seguito di rideterminazioni/revoche/rinunce, si potrà procedere al finanziamento di domande istruite con esito positivo ma non finanziabili per carenza di risorse.

¹⁷ PAES o PAESC approvato con delibera e pubblicato sul sito <http://www.pattodeisindaci.eu> in data antecedente alla pubblicazione del bando.

¹⁸ Il dettaglio di come vengono assegnati i punteggi per la valutazione di merito è riportato nell'Allegato 5 del bando.

4 RENDICONTAZIONE ED EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE

4.1 Modalità di erogazione delle agevolazioni

A seguito della concessione del contributo, così come indicato ai §3.2 e 3.3 del bando, si procederà con l'erogazione dello stesso secondo le modalità di seguito indicate.

Una prima quota di contributo per un importo pari al 30% dell'importo totale concesso potrà essere erogato, a titolo di anticipazione, su richiesta del beneficiario, da effettuarsi entro 30 giorni dalla comunicazione della concessione e indirizzata al Settore "Sviluppo sostenibile e qualificazione del sistema produttivo del territorio".

Il beneficiario comunica entro 12 mesi dalla data di concessione (salvo eventuali proroghe concesse), attraverso la trasmissione del provvedimento/i di aggiudicazione definitiva, ovvero di selezione del soggetto privato nell'ambito del PPP, l'importo del progetto risultante dall'espletamento dell'iter procedurale.

Nel caso di ribasso, il citato Settore provvederà alla rideterminazione del contributo concesso in precedenza; in caso di PPP si procederà alla rideterminazione del contributo anche in conseguenza dell'applicazione del vincolo di cui all'art. 180, comma 6, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Successivamente verranno svolti i pertinenti controlli sulla/e procedura/e di selezione, sino alla fase di aggiudicazione, ivi compreso l'eventuale avvio dell'esecuzione del contratto, ad opera del Settore "Monitoraggio, Valutazione e Controlli"; tale controllo, presupposto della validazione delle spese è comunque antecedente al pagamento della rendicontazione intermedia che verrà effettuato da parte del settore "Sviluppo sostenibile e qualificazione del sistema produttivo del territorio".

Al raggiungimento di almeno il 30% delle spese ammissibili, il beneficiario invierà la rendicontazione intermedia delle spese effettuate, il settore "Sviluppo sostenibile e qualificazione del sistema produttivo del territorio", previo esito positivo del controllo sulla/e procedura/e di selezione, sino alla fase di aggiudicazione, ivi compreso l'eventuale avvio dell'esecuzione del contratto, entro 90 giorni dalla ricezione della rendicontazione, eroga un ulteriore 20% del contributo.

A seguito dell'ultimazione dei lavori e della rendicontazione finale del progetto, previo esito positivo del controllo sull'applicazione della normativa in materia di appalti, il Settore "Sviluppo sostenibile e qualificazione del sistema produttivo del territorio", completati la valutazione dei giustificativi di spesa e i controlli di competenza, provvederà - entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione - a validare gli importi rendicontati e a quantificare l'importo finale ammissibile, rideterminando eventualmente gli importi dovuti nel caso in cui l'ammontare finale risultasse inferiore rispetto a quello individuato a seguito della conclusione della gara di appalto o della procedura di PPP. Il Settore provvederà quindi ad erogare il saldo spettante.

4.2 Modalità di rendicontazione

Le spese effettivamente sostenute per realizzare il progetto devono essere obbligatoriamente presentate:

- in una rendicontazione di spesa intermedia, al raggiungimento di almeno il 30% dei costi ammissibili;

- in una rendicontazione di spesa finale, entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori; utilizzando esclusivamente la piattaforma informatica presente sul sito: www.sistemapiemonte.it

Le spese sostenute e tutti i documenti inerenti ad esse, devono essere caricate sulla piattaforma informatica Gestionale Finanziamenti presente sul sito:

<http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/attivita-economico-produttive/servizi/412-gestionale-finanziamenti>

Documenti da inviare per la rendicontazione delle spese

Rendicontazione di spesa intermedia e finale

- a) dichiarazione di spesa generata dalla piattaforma informatica a seguito dell'inserimento dei dati relativi ai documenti comprovanti le spese sostenute e dell'invio telematico della dichiarazione di spesa;
- b) fatture o documenti contabili equivalenti comprovanti le spese sostenute e rendicontate (sull'originale di tutti i documenti contabili dovrà essere apposta la dicitura: *Spesa finanziata con il contributo del POR FESR 2014/2020 Regione Piemonte - Azioni IV.4c.1.1 e IV.4c.1.2 - "Bando per l'efficienza energetica e fonti rinnovabili degli Enti Locali con popolazione fino a 5000 abitanti"*). Nel caso in cui il documento sia nativamente digitale è necessario che nella descrizione del documento si scriva: *POR FESR Azioni IV.4c.1.1. e IV.4c.1.2*; ove ciò non fosse possibile occorrerà produrre specifica dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il cui facsimile verrà reso disponibile sul sito www.sistemapiemonte.it;
- c) copia dei mandati di pagamento e relativa quietanza, copia dei versamenti F24 e, nel caso di operazioni PPP, copia degli estratti conto a giustificazione delle spese sostenute. Ferma restando la necessità del mandato di pagamento quietanzato, nel caso di pagamenti cumulati è necessario che il mandato contenga sempre il riferimento a data, importo e numero di ogni singolo documento giustificativo contenuto nel suddetto mandato;
- d) relazione sullo stato di avanzamento lavori;
- e) attestato di progetto (rendicontazione intermedia) e certificato finale (rendicontazione finale) relativi all'applicazione del Protocollo Itaca.

Solo per la rendicontazione di spesa finale

- a) relazione tecnico-economica finale sulla realizzazione dell'intervento, comprendente fotografie dell'opera in numero tale da raffigurare in modo completo le principali caratteristiche (edilizie e impiantistiche) nonché l'evoluzione dell'attività di cantiere dell'intervento realizzato e il programma di divulgazione dell'iniziativa (cartellonistica e targa permanente). La relazione deve essere sottoscritta digitalmente da un tecnico abilitato indicando gli estremi di iscrizione all'Ordine o Collegio professionale competente per materia;

- b) comunicazione di avvenuta conclusione dell'intervento¹⁹ a firma del legale rappresentante dell'Ente Beneficiario corredata dalla documentazione comprovante la regolare esecuzione del progetto nelle forme e secondo le modalità di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
- c) attestato di prestazione energetica dell'edificio/edifici;
- d) comunicazione di eventuali modifiche rispetto alla proprietà degli edifici o al titolo di disponibilità degli edifici o all'utilizzo dell'edificio (attività svolte all'interno dell'edificio, uso delle opere realizzate, ecc.) o alla destinazione d'uso o, in generale, ogni altra modifica intercorsa rispetto a quanto presentato in sede di domanda che possa incidere sulla valutazione in merito alla presenza di aiuti di Stato o al rispetto al principio della stabilità delle operazioni di cui all'art. 71 del Regolamento (UE) 1303/13;
- e) "Manuale d'Uso per ogni singolo edificio oggetto del progetto", contenente le principali indicazioni per il corretto utilizzo e la corretta manutenzione dello stesso al fine di garantire il risultato energetico valutato in sede progettuale.

Informazioni di maggior dettaglio sulle modalità di compilazione delle rendicontazioni, la relativa modulistica e le Linee Guida che verranno successivamente approvate, saranno pubblicate sul sito:

http://www.regione.piemonte.it/industria/por14_20/bandi.htm

Nel caso di un'operazione di PPP, il soggetto pubblico proponente (cfr. § 2.1 e 2.2) deve rendicontare, oltre alle proprie spese, anche le spese sostenute dal soggetto privato aggiudicatario, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 64 del Regolamento UE 1303/2013.

4.3 Controllo delle rendicontazioni

Il Settore "Sviluppo sostenibile e qualificazione del sistema produttivo del territorio" esamina la rendicontazione finale entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione, allo scopo di verificare:

1. la corrispondenza del progetto realizzato rispetto a quello ammesso;
2. la pertinenza dei costi sostenuti con il quadro economico concesso;

e con le seguenti modalità:

1. esame dei documenti presentati;
2. eventuali sopralluoghi presso il beneficiario.

In particolare, in sede di esame della rendicontazione finale, il corretto completamento del progetto verrà valutato facendo ricorso alla Commissione di Valutazione che verificherà la documentazione tecnica finale.

Al termine delle verifiche, il Settore "Sviluppo sostenibile e qualificazione del sistema produttivo del territorio":

a) comunica l'esito positivo al beneficiario ed eroga l'importo spettante secondo quanto indicato al paragrafo 4.1

oppure

b) richiede al beneficiario eventuali integrazioni ai documenti presentati

¹⁹ Per conclusione dell'intervento si intende il completamento di tutti gli adempimenti e le attività successive alla fine dei lavori, che rendano l'intervento funzionale e fruibile.

oppure

c) comunica al beneficiario le non conformità rilevate e il conseguente esito negativo dell'esame avviando eventualmente il procedimento di revoca del contributo concesso.

Nel caso previsto al punto b) il beneficiario ha 15 giorni di tempo dal ricevimento della comunicazione del citato Settore per inviare le integrazioni richieste, che verranno esaminate nei 30 giorni successivi. Al termine della verifica il Settore "Sviluppo sostenibile e qualificazione del sistema produttivo del territorio" comunica al beneficiario l'esito come sopra descritto, erogando il contributo spettante oppure avviando il procedimento di revoca.

Se entro i 15 giorni il beneficiario non invia le integrazioni richieste, il Settore citato nei 30 giorni successivi chiude il procedimento di verifica con i documenti a disposizione e comunica al beneficiario l'esito come sopra descritto, erogando il contributo spettante o avviando il procedimento di revoca.

4.4 Controlli in materia di appalti pubblici

Il Settore "Monitoraggio, Valutazione e Controlli" della Direzione Competitività del Sistema Regionale, come previsto dal Sistema di Gestione e controllo, approvato con determinazione dirigenziale n. 760 del 06.12.2016, esercita il controllo di primo livello relativo alle procedure di gara ad evidenza pubblica indette dai beneficiari per la selezione degli attuatori.

Tale controllo si articola nelle seguenti fasi:

1. controllo relativo alla fase di aggiudicazione e avvio dell'esecuzione del contratto, anche mediante controllo in loco;
2. controllo relativo alla fase di esecuzione del contratto, antecedente al pagamento relativo alla rendicontazione finale delle spese, anche mediante controllo in loco.

L'esito positivo dei controlli di cui sopra è condizione necessaria per la validazione della spesa e il relativo pagamento della spesa rendicontata da parte del Settore "Sviluppo sostenibile e qualificazione del sistema produttivo del territorio".

4.5 Proroghe e variazioni di progetto

Tutte le variazioni del progetto devono essere obbligatoriamente comunicate al Settore "Sviluppo energetico sostenibile" prima della conclusione del medesimo.

Le richieste di proroga sui tempi previsti dal bando e/o indicati nel progetto sono prese in considerazione e, se del caso, consentite solo per motivi del tutto eccezionali e purché ciò non comporti la sanzione del disimpegno automatico a danno della Regione Piemonte.

Qualunque variazione tecnica che possa comportare una modifica delle prestazioni energetiche dell'edificio oggetto di intervento dovrà essere tempestivamente comunicata prima della conclusione progetto. I beneficiari possono apportare variazioni a condizione che le stesse non incidano sui parametri di cui al § 2.3, 2.4 e 2.5 del bando e, comunque, a condizione che non comportino un peggioramento della prestazione energetica complessiva dell'intervento, rispetto al progetto approvato in sede di concessione delle agevolazioni. I beneficiari dovranno, altresì, comunicare tempestivamente tutte le variazioni che determinano l'attivazione di modifiche o varianti in corso di esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 106 del d.lgs. 50/2016.

Il beneficiario a tal fine deve:

- inoltrare tempestivamente formale e motivata richiesta di proroga/variazione tecnica/modifica o variante ai sensi dell'art. 106 del d.lgs. 50/2016.;
- corredare la richiesta con le motivazioni atte a dimostrare il carattere di eccezionalità alla base della richiesta di proroga/variazione tecnica;
- per le variazioni che determinino l'attivazione di varianti o modifiche ai sensi dell'art. 106 del d.lgs. 50/2016, corredare la richiesta con la documentazione relativa.

La Commissione di Valutazione verifica la coerenza e la congruenza della variazione con gli obiettivi, le finalità e le caratteristiche del progetto.

Il "Settore Monitoraggio, Valutazione e Controlli" della Direzione Competitività del Sistema Regionale, effettua i controlli in relazione alla conformità delle predette varianti o modifiche ai sensi dell'art. 106 del d.lgs. 50/2016 rispetto alla normativa di riferimento.

Sulla base del parere vincolante espresso dalla suddetta Commissione e del positivo esito dei controlli effettuati dal Settore "Monitoraggio, valutazione e controlli", il Settore "Sviluppo energetico sostenibile" autorizza le variazioni/varianti o modifiche ai sensi dell'art. 106 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. entro i 30 giorni successivi alla richiesta e ne informa il Settore "Sviluppo sostenibile e qualificazione del territorio".

Le variazioni/modifiche/varianti non potranno, comunque, comportare aumenti dell'agevolazione concessa.

Nel caso in cui le variazioni non siano considerate compatibili con le disposizioni e le finalità del bando o con le relative tempistiche, o le modifiche/varianti in corso di esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 106 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., non siano conformi alla normativa di riferimento, si procederà con la revoca parziale/totale delle agevolazioni concesse.

Per quanto concerne le variazioni economiche, esse saranno valutate dal Settore "Sviluppo sostenibile e qualificazione del sistema produttivo del territorio" in fase di esame della rendicontazione finale di spesa.

4.6 Termini del procedimento

Nella tabella seguente vengono riportate le tempistiche previste per ogni fase riguardante l'iter di presentazione della domanda, di valutazione della stessa e di concessione del contributo e le scadenze da rispettare da parte dei rispettivi soggetti coinvolti.

Attività	Soggetto che ha in carico l'attività	Scadenza
Compilazione e invio del modulo telematico	Beneficiario	Dalle ore 9.00 del 05/07/2017

Invio conferma della domanda	Beneficiario	5 giorni dall'invio telematico
Valutazione della domanda, comunicazione esito positivo	Settore Sviluppo energetico sostenibile	90 giorni dalla presentazione
Comunicazione della procedura scelta (appalto o PPP)	Beneficiario	15 giorni dalla data di comunicazione della concessione
Atto di concessione e determinazione del contributo	Settore Sviluppo energetico sostenibile	15 giorni dalla data di comunicazione della procedura scelta (appalto o PPP)
Erogazione dell'anticipo (30%) qualora richiesto	Sviluppo sostenibile e qualificazione del sistema produttivo del territorio	30 giorni dalla data di comunicazione della concessione
Comunicazione del provvedimento di aggiudicazione o selezione soggetto privato e presentazione di tutta la documentazione di gara sino all'aggiudicazione	Beneficiario	Entro 12 mesi dalla data di comunicazione della concessione
Controllo relativo alla fase di aggiudicazione e avvio dell'esecuzione del contratto antecedente al pagamento della rendicontazione intermedia ²⁰ delle spese	Settore monitoraggio, valutazione e controlli	Entro il pagamento della rendicontazione intermedia da parte del Settore Sviluppo sostenibile e qualificazione del sistema produttivo del territorio
Rendicontazione intermedia	Beneficiario	Al raggiungimento di almeno il 30% delle spese ammissibili

²⁰ Si precisa che tale controllo, presupposto della validazione delle spese può intervenire in momenti diversi, anche prima della presentazione della rendicontazione intermedia da parte del beneficiario.

Esame della rendicontazione intermedia ed erogazione del 20% di contributo	Settore Sviluppo sostenibile e qualificazione del sistema produttivo del territorio	Entro 90 giorni dalla ricezione della rendicontazione intermedia e previo esito positivo del controllo relativo alla fase di aggiudicazione ed esecuzione
Rendicontazione finale delle spese e presentazione della documentazione della fase di esecuzione finale del contratto	Beneficiario	Entro 90 giorni dalla ultimazione dei lavori
Controllo fase di esecuzione finale del contratto antecedente al pagamento del saldo	Settore Monitoraggio, Valutazione e Controlli	Entro 60 giorni dalla data di ricevimento della documentazione della fase di esecuzione finale del contratto
Esame rendicontazione finale delle spese ed erogazione del saldo delle agevolazioni	Settore Sviluppo sostenibile e qualificazione del sistema produttivo del territorio	Entro 90 giorni dalla data di ricezione della rendicontazione e previo esito positivo del controllo sulla fase di esecuzione

5 ISPEZIONI, CONTROLLI E MONITORAGGIO

Il beneficiario è responsabile della corretta esecuzione delle attività approvate e della regolarità di tutti gli atti di propria competenza ad esse connessi. È altresì responsabile, come per le dichiarazioni rese in autocertificazione, di ogni altra certificazione resa nel corso di realizzazione delle attività oggetto di approvazione.

È facoltà dei preposti organi di controllo dello Stato, della Regione nonché dell'Unione Europea di effettuare visite, anche senza preavviso, in ogni fase dell'attività, direttamente o per il tramite di soggetti terzi a ciò incaricati. Il beneficiario ha l'obbligo di mettere a disposizione dei suddetti organi la documentazione relativa all'attività finanziata.

Regione Piemonte, oltre al controllo delle rendicontazioni (c.d. controllo documentale di primo livello), potrà effettuare controlli in loco a campione presso i beneficiari delle agevolazioni allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei programmi e delle spese oggetto dell'intervento (ivi comprese quelle relative ai costi sostenuti precedentemente alla presentazione della domanda), il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente nonché dal bando e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario.

Il Settore “Monitoraggio, valutazione e Controlli” della Direzione “Competitività del Sistema Regionale”, esercita il controllo di primo livello nei termini e nelle modalità di cui al punto 4.4., anche mediante controlli in loco a campione presso i beneficiari delle agevolazioni, allo scopo di verificare il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa in materia di appalti pubblici, nonché la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario.

La numerosità delle verifiche previste al punto 4.4., anche mediante controllo in loco, potrà essere incrementata a seconda del valore e della complessità del tipo di appalto effettuato.

I controlli verranno effettuati mediante gli strumenti (*Check list*) e sulla base dei manuali approvati dall’Autorità di Gestione del POR FESR.

I beneficiari sono tenuti a consentire e facilitare le attività di controllo da parte dell’Autorità di Audit (controllo ai sensi dell’art. 127 “Funzioni dell’autorità di audit” del Regolamento UE 1303/2013), della Regione Piemonte, della Commissione Europea, della Corte dei Conti Europea, della Guardia di Finanza e a mettere a disposizione tutte le necessarie informazioni e tutti i documenti giustificativi relativi alle spese ammesse ad agevolazione.

Nel caso in cui il beneficiario non si renda disponibile ai controlli in loco o non produca i documenti richiesti in sede di verifica si procederà alla revoca d’ufficio delle agevolazioni concesse.

In caso di accertamenti e verifiche che riscontrino l’irregolarità dell’operazione realizzata, della documentazione di spesa presentata, e/o irregolarità collegate ai requisiti di ammissibilità relativi al beneficiario o alle spese sostenute, si darà luogo alla revoca totale o parziale delle somme indebitamente percepite oltre agli interessi e alle sanzioni amministrative previste dalla normativa di riferimento.

6 CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Il beneficiario deve conservare la documentazione e gli elaborati tecnici, amministrativi e contabili relativi al progetto finanziato predisponendo un “fascicolo di progetto” che deve essere immediatamente disponibile in caso eventuali controlli da parte dei soggetti abilitati.

Ai sensi dell’art. 140 del Regolamento (UE) 1303/2013, tutti i documenti giustificativi relativi alle spese sostenute per operazioni per le quali la spesa totale ammissibile è inferiore a € 1.000.000 devono essere resi disponibili su richiesta alla Commissione e alla Corte dei conti per un periodo di tre anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese del progetto.

Nel caso di operazioni diverse da quelle di cui sopra, tutti i documenti giustificativi devono essere resi disponibili per un periodo di due anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese finali del progetto completato.

La decorrenza di detti periodi è sospesa in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della Commissione.

Inoltre, in base alla normativa nazionale la documentazione riferita all’attività è resa disponibile per i 10 anni che decorrono dalla chiusura del procedimento che si verificherà al momento del pagamento del saldo del progetto (art. 2220 del Codice Civile).

I documenti sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica; i documenti sono, inoltre, conservati in una forma tale da consentire l'identificazione delle persone interessate solo per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono rilevati o successivamente trattati.

I soggetti attuatori o beneficiari conservano la documentazione di spesa, in base alla normativa comunitaria e consentono l'accesso ai documenti sopra citati in caso di ispezione e ne forniscono estratti o copie alle persone o agli organismi che ne hanno diritto, compreso almeno il personale autorizzato dell'Autorità di Gestione, dell'Autorità di Certificazione, degli Organismi Intermedi, dell'Autorità di Audit e degli organismi di cui all'art. 127, § 2 del Regolamento (UE) 1303/2013.

7 OBBLIGHI DEI BENEFICIARI, REVOCHE E RINUNCE

7.1 Obblighi dei beneficiari

La concessione del contributo genera per il beneficiario l'obbligo di adempiere in buona fede a quanto stabilito dal presente bando; in particolare il beneficiario è tenuto al rispetto dei suddetti obblighi:

- a) concludere il progetto, presentare la rendicontazione e la documentazione sulle procedure d'appalto, ivi compresa l'esecuzione, nei tempi e nei modi previsti dal bando²¹;
- b) garantire un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione;
- c) comunicare eventuali variazioni di cui al paragrafo 4.5 al progetto approvato;
- d) consentire i controlli previsti;
- e) fornire le informazioni necessarie per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale periodico e per la sorveglianza delle iniziative finanziate secondo le modalità ed i termini previsti dalla normativa unionale e dal POR FESR;
- f) effettuare una corretta manutenzione dell'edificio, assicurandone le migliori condizioni di esercizio durante la vita utile dello stesso;
- g) al fine di consentire l'attività di raccolta dati, l'analisi delle prestazioni e il monitoraggio dell'iniziativa, il beneficiario si impegna a consentire il libero accesso all'edificio e al cantiere al personale della Regione Piemonte o a soggetti dalle stesse delegati;
- h) assicurare il rispetto degli obblighi in materia di informazione e comunicazione, nonché di trasmissione dei risultati previsti;
- i) per i 5 anni successivi alla data del pagamento finale al beneficiario, quest'ultimo non può distogliere dall'uso originario le opere realizzate l'agevolazione regionale, modificare la destinazione d'uso, introdurre modifiche che comportino un peggioramento delle prestazioni energetiche dell'edificio o, in generale, che determinino il venir meno delle condizioni previste per la stabilità delle operazioni di cui all'art. 71 del Regolamento (UE) 1303/13;
- j) a rispondere alle indagini che la Regione Piemonte avvierà in merito ai progetti realizzati a testimonianza dei risultati raggiunti in stretta relazione con il sostegno pubblico alle iniziative; a

²¹ Comprensivi delle eventuali proroghe eccezionalmente concesse.

tale fine verranno predisposte rilevazioni ad hoc nelle fasi ex ante, in itinere e ex post su indicatori che saranno individuati nel corso della realizzazione della misura attraverso il supporto di esperti;

- k) nel caso di alienazione, cessione a qualsiasi titolo ovvero estinzione di diritti relativamente all'intervento realizzato o parte di esso, entro i 5 anni successivi alla data del pagamento finale al beneficiario, l'avente causa deve impegnarsi al rispetto delle condizioni di cui ai punti precedenti. Il beneficiario dell'agevolazione regionale, entro il termine di 90 giorni dalla formalizzazione dell'atto, ne dà opportuna comunicazione al Settore "Sviluppo sostenibile e qualificazione del territorio"; l'atto dovrà esplicitamente prevedere, in capo all'avente causa, gli obblighi di cui al presente paragrafo.

Tuttavia nel caso di alienazione, cessione a qualsiasi titolo ovvero estinzione di diritti relativamente al progetto realizzato o parte di esso entro i 5 anni successivi alla data del pagamento finale al beneficiario, si procederà comunque alla revoca dell'agevolazione se tali modifiche dovessero alterare la natura o le modalità d'esecuzione dell'intervento o procurare un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;

- l) comunicare tempestivamente al Settore "Sviluppo sostenibile e qualificazione del territorio" l'eventuale ottenimento di altre forme di incentivazione cumulabili con il presente bando al fine dell'eventuale rideterminazione del contributo;
- m) trasmettere tutta la documentazione necessaria per la verifica delle eventuali entrate nette generate dal progetto finanziato per l'effettiva determinazione dell'agevolazione, nelle modalità e secondo le tempistiche specificate dalla Regione Piemonte.

Entro il 31 marzo, per i 5 anni successivi alla realizzazione dell'intervento, i beneficiari, tramite il legale rappresentante, dovranno inviare all'indirizzo di posta elettronica certificata sviluppoenergetico@cert.regione.piemonte.it i seguenti documenti:

- al momento del primo invio dei dati di cui al punto successivo, una relazione sul sistema di monitoraggio installato, in formato telematico e firmata digitalmente (.p7m) da un professionista iscritto a Ordine/Collegio competente per materia;
- con frequenza annuale, una relazione di monitoraggio che espliciti e commenti i livelli di prestazione energetica effettivamente conseguiti con riferimento ai profili di utilizzo tenendo conto dei fattori esterni indipendenti (e.g.: condizioni climatiche) accompagnata da un file strutturato relativo alle misurazioni effettuate mensilmente nel corso dell'anno precedente;

I documenti sopra indicati dovranno essere inviati secondo le modalità descritte e sulla base degli standard resi disponibili sul sito: http://www.regione.piemonte.it/industria/por14_20/bandi.htm

7.2 Revoca dell'agevolazione

Le agevolazioni potranno essere revocate totalmente o parzialmente nei seguenti casi (esemplificativi e non esaustivi):

- a) assenza originaria dei requisiti soggettivi di ammissibilità previsti al paragrafo 2.1;
- b) mancato rispetto da parte del beneficiario degli obblighi previsti al paragrafo 7.1;

- c) mancato rispetto da parte del beneficiario della normativa di riferimento, in particolare del d.lgs. 50/2016, del d.lgs. 115/2008 e del d.lgs. 102/2014;
- d) quando dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano inadempimenti del beneficiario rispetto agli obblighi previsti dal bando, dal provvedimento di ammissione all'agevolazione e dalla normativa di riferimento;
- e) a seguito di realizzazione parziale o difforme da quanto indicato nel progetto e dalle eventuali variazioni comunicate e approvate;
- f) qualora venga accertata la presenza di aiuti di Stato come precisato al paragrafo 2.7 e nell'Allegato 3;
- g) quando, a seguito della verifica finale (o di verifiche in loco), venga accertato o riconosciuto un importo di spese ammissibili inferiore alle spese ammesse con il provvedimento di concessione, o in caso si riscontrino irregolarità dell'operazione realizzata, della documentazione di spesa presentata e/o irregolarità collegate ai requisiti di ammissibilità relativi al beneficiario o alle spese sostenute;
- h) nel caso in cui siano stati ottenuti ulteriori contributi diretti alla realizzazione del medesimo progetto senza averne data immediata comunicazione al Settore "Sviluppo sostenibile e qualificazione del sistema produttivo del territorio", o nel caso in cui il cumulo con altre contribuzioni pubbliche determini il superamento del 100% delle spese ammissibili, secondo quanto indicato nel paragrafo 2.8 del bando;
- i) nel caso di soggetti in forma aggregata in conseguenza del venir meno delle condizioni previste dall'atto che ne regola i rapporti;
- j) il beneficiario non si renda disponibile ai controlli in loco o non produca i documenti richiesti in sede di verifica.

7.3 Avvio del procedimento di revoca

Il Settore "Sviluppo sostenibile e qualificazione del territorio" invia al beneficiario la comunicazione di avvio del procedimento di revoca, indicando:

- a) l'oggetto del procedimento;
- b) le cause;
- c) il responsabile del procedimento;
- d) le modalità con cui si può richiedere l'accesso agli atti amministrativi.

Il beneficiario può presentare le proprie argomentazioni per opporsi al procedimento di revoca **entro 20 giorni** dal ricevimento della comunicazione, tramite PEC.

Il medesimo Settore esamina la documentazione presentata dal beneficiario entro 30 giorni.

A seguito dell'esame, si possono verificare i due casi seguenti:

- a) il Settore "Sviluppo sostenibile e qualificazione del territorio" accoglie le osservazioni presentate, il contributo concesso viene confermato e se ne dà comunicazione al beneficiario, archiviando il procedimento di revoca avviato;

oppure

- b) nel caso in cui il beneficiario non abbia presentato controdeduzioni o queste non siano state accolte, il Settore “Sviluppo sostenibile e qualificazione del territorio” procede alla revoca dell’agevolazione.

7.4 Provvedimento di revoca dell’agevolazione

Il Settore “Sviluppo sostenibile e qualificazione del territorio” comunica al beneficiario la revoca totale o parziale del contributo concesso, con la richiesta di restituzione dell’importo dovuto.

Il beneficiario sarà tenuto alla restituzione del contributo, nel caso in cui sia stato erogato, maggiorato degli interessi calcolati al tasso di riferimento UE, vigente alla data dell’erogazione, rideterminato ad intervalli di un anno, secondo il regime dell’interesse composto, per il periodo compreso tra la data valuta dell’erogazione e la data di revoca.

7.5 Sanzioni amministrative

In presenza delle violazioni o inadempienze elencate all’art. 12 della Legge regionale 22 novembre 2004, n. 34 (“Interventi per lo sviluppo delle attività produttive”), come modificato dall’art. 24 della Legge regionale 6 aprile 2016, n. 6 (“Bilancio di previsione finanziario 2016-2018”), viene applicata la sanzione amministrativa pecuniaria prevista nell’art. 12 suddetto.

7.6 Rinuncia all’agevolazione

I beneficiari possono rinunciare al contributo concesso inviando una comunicazione al Settore “Sviluppo sostenibile e qualificazione del sistema produttivo del territorio” a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo: rqualificazioneterritorio@cert.regione.piemonte.it

8 INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

Gli articoli 115-117 e l’allegato XII del Regolamento (UE) n. 1303/2013 stabiliscono gli adempimenti in materia di informazione e comunicazione di cui gli Stati membri e le Autorità di Gestione sono responsabili nell’ambito dei fondi Strutturali e di investimento europei (SIE).

In osservanza di quanto stabilito dall’art. 115 del Reg. (UE) 1303/2013 la Regione Piemonte ha elaborato la “Strategia unitaria di Comunicazione per i POR FSE e FESR 2014-2020” approvata dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 12 giugno 2015.

Nel rispetto di tale Strategia la Regione Piemonte elabora un format di immagine coordinata attraverso il quale viene identificata tutta la comunicazione dei POR, sia quella elaborata dalla Regione Piemonte sia quella assunta direttamente dagli Organismi intermedi, dai beneficiari e da tutti i soggetti che comunicano attività finanziate con Fondi Strutturali Europei.

Scopi del format comunicativo per la programmazione 2014-2020, sono: rafforzare l’immagine dei fondi strutturali, valorizzare il sistema dei soggetti comunicanti e rendere immediatamente riconducibili a un unico ambito le iniziative promosse e finanziate dalla programmazione.

Gli elementi del format di immagine coordinata, cui tutti i soggetti suddetti devono obbligatoriamente attenersi, sono disponibili all’indirizzo:

<http://www.regione.piemonte.it/europa2020/grafica.htm>

L'Autorità di gestione e gli Organismi intermedi per gli aspetti di competenza, assicurano conformemente alla strategia di comunicazione, la massima divulgazione ai potenziali beneficiari e a tutte le parti interessate della strategia del programma operativo, degli obiettivi e delle opportunità di finanziamento offerte dal POR FESR 2014-2020 con l'indicazione del sostegno finanziario fornito dal fondo.

Durante l'attuazione di un progetto il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto dai fondi pubblicando sul proprio sito web, ove esista, una breve descrizione del progetto compresi gli obiettivi, i risultati e il sostegno ricevuto dall'UE, ed esponendo in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un manifesto/targa che riporti, nell'ambito dell'immagine coordinata, informazioni sul progetto e sul cofinanziamento del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale.

Qualsiasi documento relativo all'attuazione di un progetto che sia destinato al pubblico, compresa la documentazione relativa alla procedura di selezione (es. gara d'appalto) deve essere impaginata tenendo conto degli elementi del format di immagine coordinata (in cui sono presenti i loghi dei soggetti finanziatori, la denominazione del Fondo e il riferimento al cofinanziamento).

9 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La Regione Piemonte tratterà i dati personali forniti dai beneficiari esclusivamente per le finalità del bando e per scopi istituzionali, secondo correttezza, nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", anche con l'ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati.

Il consenso al trattamento dei dati è presupposto indispensabile per la partecipazione al bando e per tutte le conseguenti attività.

Il relazione ai dati trattati, responsabile del trattamento è per la Regione Piemonte, il Direttore della Direzione "Competitività del Sistema Regionale";

Se la Regione Piemonte dovesse avvalersi di altri soggetti per l'espletamento delle operazioni relative al trattamento, l'attività di tali soggetti sarà in ogni caso conforme alle disposizioni di legge. Per tali finalità i dati personali possono essere comunicati a soggetti terzi, che li gestiranno quali responsabili del trattamento, esclusivamente per le finalità stesse.

10 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della Legge regionale n. 14 del 14/10/2014 e della Legge n. 241/1990, i responsabili del procedimento sono:

- per la fase di istruttoria e valutazione della domande, il responsabile pro tempore del Settore "Sviluppo energetico sostenibile", Direzione "Competitività del Sistema Regionale";
- per il controllo di I livello sulla realizzazione del progetto, il responsabile pro tempore del Settore "Sviluppo sostenibile e qualificazione del sistema produttivo del territorio", Direzione "Competitività del Sistema Regionale";
- per il controllo di I livello in materia di appalti pubblici, il responsabile pro tempore del "Settore Monitoraggio, valutazione e controlli" della Direzione "Competitività del Sistema Regionale".

11 DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando, in particolare in merito alla gestione, alla rendicontazione e al controllo dei progetti, si rimanda al documento “Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere dell’autorità di gestione e dell’autorità di certificazione” e ai relativi manuali operativi, approvati con Determinazione Dirigenziale n. 760 del 6/12/2016, oltre che alla pertinente normativa di cui all’Allegato 1.

12 INFORMAZIONI E CONTATTI

Per ricevere informazioni e chiarimenti sul bando e le relative procedure, è possibile contattare:

- **Regione Piemonte - Settore Sviluppo energetico sostenibile**, inviando la richiesta all’indirizzo e-mail: settore.sviluppoenergetico@regione.piemonte.it
- **Regione Piemonte - Settore Sviluppo sostenibile e qualificazione del sistema produttivo del territorio**, inviando la richiesta all’indirizzo e-mail: settore.qualificazionisviluppo@regione.piemonte.it
- **Regione Piemonte - Settore Monitoraggio, valutazione e controlli**, inviando la richiesta all’indirizzo e-mail del settore: monitoraggio.competitivita@regione.piemonte.it
- **CSI**, per ricevere assistenza tecnica per l’utilizzo del sistema di presentazione online delle domande e di rendicontazione, inviando una mail all’indirizzo e-mail gestione.finanziamenti@csi.it, oppure chiamando il numero 011.0824407.

Nell’oggetto occorre obbligatoriamente indicare: “Informazioni sul bando Efficienza energetica Enti Locali con popolazione fino a 5000 abitanti”.